
Circolare di studio n. 17/2016

Periodo 1-15 ottobre

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
mollichella@tiscali.it

Sommario

Bene a sapersi.....	3
Codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive.....	3
Trattamento contabile e fiscale delle assegnazioni dei beni ai soci.....	4
Operazioni straordinarie e assegnazioni agevolate di beni oggetto di precedente rivalutazione	5
Rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo Iva	6
Effetti fiscali dell'assegnazione e della cessione agevolata e non elusività conseguente.....	7
Conseguenze in capo ai soci delle assegnazioni o delle cessioni agevolate.....	7
Assegnazione agevolata dei beni e recesso del socio di società di persone	9
Assegnazione e cessione agevolata di beni gravati da usufrutto o assegnati con attribuzione di usufrutto.....	10
Imposta di registro applicabile alle assegnazioni e cessioni agevolati di beni	10
Agenda	12
Scadenario dal 1 al 15 ottobre 2016.....	12
Indici & dati	17
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	17
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica	18
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	19
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	20
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	21
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di agosto 2016	22
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di agosto 2016.....	24
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di agosto 2016	26
Schede operative	27
Termini versamento delle prossime rate imposte inerenti ai saldi 2015 e al primo acconto 2016 ed entità degli interessi dovuti.....	27
Tassi degli interessi di mora ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali	28
Check list contabile.....	30
Costi per godimento di beni di terzi (voce B.8 del conto economico)	30
Dossier Casi e Contabilità	34

Bene a sapersi

Codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive

Con l'art. 1, commi da 115 a 120, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, è stato previsto, per le seguenti società residenti nel territorio dello Stato:

- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società in accomandita semplice;
- società in nome collettivo;
- società per azioni;
- nonché, per effetto dell'equiparazione alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice:
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

comprese le società in liquidazione, purché risultino sussistenti le condizioni espressamente previste dalla legge di stabilità 2016 ed esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia, un regime fiscale agevolato per consentire:

- l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- e:
- per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Al riguardo, si pone in evidenza che:

- *il comma 116 del citato art. 1*, prevede espressamente l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura:
 - dell'8,00%, come regola generale;o:
 - del 10,50%, per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione;e:
 - del 13,00%, per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate;
- *il comma 120 del citato art. 1*, dispone che "le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(...)";
- *comma 121 del citato art. 1*, stabilisce che l'imprenditore individuale può procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto;

e, quindi, per consentire il versamento delle suddette imposte sostitutive, tramite il modello F24, nei termini e condizioni previsti, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 13 settembre 2016, n. 74/E, ha previsto l'operatività dei seguenti codici tributo:

- 1836 - Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 1837 - Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 1127 - Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

che, in sede di compilazione del modello F24, devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA".

Trattamento contabile e fiscale delle assegnazioni dei beni ai soci

Con la circolare dell'Agenzia delle entrate 16 settembre 2016, n. 37/E, sono state forniti alcuni chiarimenti attinenti al regime fiscale della assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice agevolata.

Ai fini del trattamento contabile e fiscale, l'assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile. Ne deriva, di conseguenza, che è possibile beneficiare della particolare disciplina agevolativa solamente se risultano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, tenendo presente che il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.

In particolare, è stato puntualizzato che:

- *le plusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni iscritti tra le immobilizzazioni*, non assumono rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, in quanto il pagamento dell'imposta sostitutiva chiude qualsiasi debito tributario in capo alla società.

Ne deriva, di conseguenza, che:

- le plusvalenze concorrono alla formazione del risultato di conto economico relativo all'esercizio 2016 e, in presenza di un risultato positivo, confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto;
 - l'eventuale distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori;
 - la contabilizzazione delle plusvalenze assumono rilevanza ai fini dell'applicazione dei criteri di deducibilità previsti nella disciplina sia degli interessi passivi, sia delle spese di rappresentanza che fanno riferimento al "risultato operativo lordo della gestione caratteristica" e il "volume dei ricavi dell'attività caratteristica";
- *le minusvalenze e i componenti negativi derivanti dall'assegnazione agevolata:*
 - *di beni diversi da quelli merce:*
 - non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
 - assumono rilevanza ai fini Irap sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;
 - riducono il "risultato operativo lordo della gestione caratteristica" preso a riferimento nel criterio di deducibilità degli interessi passivi;
 - *di beni merce:*
 - assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
 - assumono rilevanza ai fini Irap sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;
 - riducono il "risultato operativo lordo della gestione caratteristica" preso a riferimento nel criterio di deducibilità degli interessi passivi;

- *il trattamento delle riserve da annullare in sede di assegnazione*, se le riserve di utili e di capitali risultano di entità non capiente rispetto ai valori contabili assegnati ai beni, per la fuoriuscita sussiste la possibilità di utilizzare le *riserve in sospensione d'imposta* nella misura strettamente necessaria dopo aver utilizzato le altre riserve disponibili, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva in misura pari al 13%, in quanto la presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili prevista dall'art. 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir, è disapplicata per l'intero importo oggetto di distribuzione in sede contabile e non è limitata alla base imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva;
- *in presenza di contemporanea assegnazione agevolata di beni che producono componenti positivi e negativi*, l'imposta sostitutiva deve necessariamente risultare applicata sull'ammontare dei componenti positivi al netto di quello negativi;
- *nel caso di assegnazione e cessione agevolata per i beni concessi in affitto d'azienda*, poiché il contratto di affitto di azienda, avendo ad oggetto una universalità di beni, non consente di ricondurre il singolo bene compreso nell'azienda alla tipologia di "bene" suscettibile di assegnazione o di cessione agevolata e ciò anche nel caso in cui la società svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di affitto d'azienda, mentre possono costituire oggetto di assegnazione o cessione in via agevolata i singoli beni ricompresi nel contratto di affitto di azienda che, prima dell'operazione di assegnazione o cessione, non risultano più rientrare nel contratto di affitto del complesso aziendale;
- *nell'ipotesi di passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario*, è opportuno sottolineare che le riserve in sospensione d'imposta, annullate per consentire l'assegnazione dei beni ai soci, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13%, in quanto tali riserve possono derivare, ordinariamente, da una precedente legge speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato.

Al riguardo è necessario tenere in considerazione che la *rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata* non genera - a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in contabilità ordinaria - la "creazione" di una corrispondente riserva in sospensione d'imposta, anche nel nell'ipotesi in cui il contribuente, successivamente alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria.

Ne deriva, di conseguenza, che poiché la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non ha generato una riserva in sospensione d'imposta, il maggior valore del bene rivalutato trova la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva libera da vincoli, con la conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva - per consentire l'assegnazione dei beni ai soci - non è assoggettato ad imposta sostitutiva del 13% prevista in materia di assegnazione agevolata.

Operazioni straordinarie e assegnazioni agevolate di beni oggetto di precedente rivalutazione

In ossequio al *principio di continuità fiscale* che assiste le operazioni straordinarie delle società, nei casi di:

- fusione propria o per incorporazione;
- scissione totale o parziale;

la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 30 settembre 2015.

In tal caso ai soci possono essere assegnati con la disciplina agevolata tutti i beni risultanti in capo alla

nuova società (incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione), sempreché gli stessi non rientrino tra quelli strumentali per destinazione.

Tali modalità procedurali sono applicabili anche nel caso di *conferimenti di azienda* effettuati in regime di continuità fiscale.

I soggetti che, in relazione alla L. 147/2013, hanno proceduto alla **rivalutazione dei** beni possono beneficiare del previsto riconoscimento fiscale (ai fini delle cessioni) dal 2017. Infatti, il realizzo del bene rivalutato nel corso del periodo di "sospensione" (anteriore al periodo d'imposta 2017, per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con la conseguenza che, da una parte, le plusvalenze e le minusvalenze dei beni saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione e che, dall'altro, sarà riconosciuto in capo al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.

Al riguardo, per ragioni di coordinamento sistematico tra la disciplina della rivalutazione e quella della assegnazione agevolata dei beni, appare ragionevole ritenere che la fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell'impresa nel periodo 2016 (e, quindi, nell'ultimo periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione) non determina un'ipotesi ordinaria di assegnazione per la quale è previsto il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione.

Di conseguenza, il contribuente nell'effettuare l'assegnazione agevolata ha la possibilità di beneficiare del maggior valore fiscale precedentemente rivalutato e verserà l'imposta sostitutiva prevista:

- sulla differenza tra il valore normale o catastale del bene e il nuovo costo fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata;
- nella misura del 13%, se vengono annullate riserve in sospensione per consentire l'assegnazione dei beni ai soci.

Rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo Iva

La rettifica della detrazione Iva deve necessariamente risultare operata, non solamente per le assegnazioni in regime di esenzione, ma anche per quelle fuori campo Iva, in quanto le assegnazioni possono riguardare beni ammortizzabili.

L'obbligo di operare la rettifica dell'Iva detratta al momento dell'acquisto e le modalità con le quali deve essere operata dipende dal "regime" applicato ai beni ammortizzabili in sede di assegnazione e dalla circostanza che l'assegnazione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale (dieci anni per i fabbricati, cinque anni per gli altri beni).

Tale rettifica della detrazione, espressamente prevista dall'art. 19-bis2 del decreto Iva, deve essere operata anche in relazione agli interventi di riparazione e di recupero edilizio relativi agli immobili acquistati senza esercitare la detrazione, purché si tratti di interventi aventi natura incrementativa del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità, non solo per le assegnazioni in regime di esenzione, ma anche, come detto, per quelle fuori campo Iva, limitatamente all'imposta assolta sugli eventuali interventi incrementativi (che non hanno esaurito la loro utilità) operati sul bene immobile nel corso del periodo di tutela fiscale, dato che lo stesso è stato acquistato senza esercitare la detrazione.

Effetti fiscali dell'assegnazione e della cessione agevolata e non elusività conseguente

Il regime agevolativo previsto per l'assegnazione - che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulla plusvalenza - trova applicazione anche nei casi di cessione dei beni ai soci, in quanto si potrebbe generare una plusvalenza contabile o un differenziale positivo di reddito (nel caso di beni merce) che, incrementando l'utile d'esercizio, potrebbe confluire tra le riserve disponibili di patrimonio netto.

La distribuzione di tali riserve:

- *per le società di persone*, determina la riduzione del costo fiscale della partecipazione che in precedenza si era incrementato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva;
- *per le società di capitali*, risulterà tassata con le regole ordinarie previste per i dividendi in capo ai soci percettori al netto dell'importo della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società.

Allo stesso modo del caso di assegnazione di beni merce, anche nella cessione se i componenti di reddito rilevati in contabilità (ricavi e costi) danno all'emersione di un risultato negativo, che assume rilevanza ai fini Ires e Irap, tenendo presente che nell'ipotesi di cessione agevolata di più beni emergono componenti negative di reddito le stesse devono essere "utilizzate" per ridurre l'importo di quelle positive sulle quali si rende operativa l'imposta sostitutiva.

Diversamente da quanto avviene nel caso di assegnazione di beni diversi da quelli merce, nel caso in cui emerga una minusvalenza a conto economico tale componente di reddito assume rilevanza ai fini Ires e Irap, in quanto, nei casi di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva assume rilevanza il corrispettivo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale o catastale dei beni ceduti.

In altri termini, mentre nell'ipotesi di assegnazione di beni immobili è possibile determinare la plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva prendendo a riferimento il valore normale o catastale dei beni, nel caso di cessione tali valori (normale o catastale) assumono rilevanza solamente se di entità superiore al corrispettivo.

Inoltre, a differenza dell'assegnazione - in cui il costo fiscalmente riconosciuto del bene da assumere in capo al socio corrisponde al valore normale o catastale preso a riferimento dalla società per la determinazione dell'imposta sostitutiva - nella cessione il costo fiscalmente riconosciuto del bene è per il soggetto cessionario pari al corrispettivo pattuito, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva.

In pratica, la scelta tra l'assegnazione agevolata o la cessione dei beni ai soci potrebbe determinare degli effetti fiscali differenti in capo ai soci e alla società, in relazione alla diversa natura delle due operazioni.

Pertanto, la possibilità di optare per l'assegnazione agevolata in luogo della cessione (e viceversa) costituisce una scelta preordinata all'esercizio di una facoltà espressamente prevista, dalla quale potrebbe originare un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell'art. 10 bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).

Conseguenze in capo ai soci delle assegnazioni o delle cessioni agevolate

Nella circolare dell'Agenzia delle entrate 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato puntualizzato che:

- *il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13%*, operato dalla società per poter utilizzare le riserve in sospensione d'imposta, libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione e, quindi, gli effetti sono definitivi e liberatori anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione.

Pertanto, per i soci delle società di capitali, il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla società per poter utilizzare le riserve in sospensione d'imposta, determina l'irrelevanza in capo agli stessi dell'importo assoggettato a tassazione dalla società.

L'irrelevanza fiscale in capo al socio dell'importo assoggettato a imposta sostitutiva del 13% dalla società si rende applicabile sempreché tale importo non sia già stato utilizzato in precedenza nella determinazione del reddito del socio.

La riserva in sospensione d'imposta, infatti, nasce (ordinariamente) a seguito di una precedente legge di rivalutazione beneficiata dalla società, la quale (legittimamente) ha optato per il versamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (attribuendo, quindi, rilevanza fiscale alla rivalutazione) senza optare anche per il versamento dell'imposta sostitutiva utile a "liberare" la riserva (che, quindi, è rimasta in sospensione d'imposta).

Considerato che la base imponibile sulla quale la società ha versato l'imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (nella precedente rivalutazione) corrisponde sostanzialmente alla riserva in sospensione d'imposta, è necessario che la stessa base imponibile non sia considerata due volte.

Ne deriva, a titolo meramente indicativo, che i soci delle società di persone non possono fruire di un doppio incremento del valore della partecipazione, ossia una prima volta al momento della rivalutazione, quando la società ha versato l'imposta sostitutiva sul maggior valore dei beni, ed una seconda volta al momento dell'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta;

- *per quanto attiene all'entità dei dividendi tassabili*, è necessario tenere in considerazione che il socio di società di capitali assegnatario deve necessariamente assoggettare a tassazione come dividendo il valore normale o catastale del bene assegnato, al netto degli importi assoggettati a imposta sostitutiva dalla società.

In altri termini, il socio di società di capitali assegnatario, indipendentemente dall'entità delle riserve annullate contabilmente, è tenuto ad assoggettare a tassazione come dividendo il valore normale o catastale del bene assegnato, al netto degli importi assoggettati a imposta sostitutiva dalla società e pari alla somma dei valori che scaturiscono:

- dalla differenza tra il valore normale o catastale e il valore fiscale dei beni assegnati (sulla quale si applica l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,50%);
- dall'entità delle riserve in sospensione d'imposta annullate per consentire l'assegnazione dei beni ai soci (sulle quali si applica l'imposta sostitutiva del 13%);
- *se in capo al socio della società di persone il valore normale o catastale del bene assegnato risulta di entità maggiore del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione*, sul differenziale negativo trovano applicazione le ordinarie regole di tassazione. Infatti, *nelle società di persone*, l'applicazione delle ordinarie regole di tassazione per trasparenza determina, per i soci, l'irrelevanza dell'importo già assoggettato a tassazione dalla società con il pagamento dell'imposta sostitutiva relativa all'assegnazione agevolata.

Il socio assegnatario, infatti, prima di operare la riduzione del costo della partecipazione in misura pari agli utili ricevuti (pari in questo caso al valore normale o catastale del bene preso a riferimento dalla società), deve incrementare lo stesso dell'importo assoggettato ad imposta sostitutiva.

Da quanto accennato si deduce che se si verifica in capo al socio l'ipotesi in cui il valore normale o catastale del bene assegnato risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (precedentemente aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva dalla società).

A tale differenziale negativo non può essere attribuito al meccanismo di applicazione della disciplina agevolativa, ma a vicende ad essa estranee quali, ad esempio, la circostanza che il socio assegnatario

abbia acquistato la partecipazione ad un valore più basso rispetto al valore economico della società. In tal caso, pertanto, non possono trovare applicazione le norme specifiche previste dalla disciplina agevolativa in esame, ma quelle ordinarie che prevedono la tassazione come utile di tale differenziale negativo, eventualmente tassabile separatamente, se ne ricorrono i presupposti.

La medesima modalità di tassazione in capo al socio potrebbe verificarsi anche nel caso in cui l'assegnazione risulti posta in essere da una *società in contabilità semplificata*, in quanto si tratta di un reddito che assume la natura di utile.

Assegnazione agevolata dei beni e recesso del socio di società di persone

La disciplina dell'assegnazione agevolata si rende operativa a tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile e, quindi, anche nelle ipotesi di:

- recesso;
- riduzione del capitale esuberante;
- liquidazione.

Per quanto attiene al *recesso del socio di società di persone*, l'importo corrisposto al socio risulta costituito da due componenti, di cui:

- una costituisce il rimborso della quota di capitale sociale;

e:

- l'altra rappresenta il riconoscimento dell'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio (cosiddetta "differenza da recesso").

In merito, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 25 febbraio 2008, n. 64/E, ha chiarito che il rimborso del valore nominale della partecipazione non ha rilevanza sulla determinazione del reddito imponibile della società, mentre la "differenza da recesso" costituisce un componente negativo fiscalmente rilevante per la società, in quanto tale differenza risulta originata da plusvalenze latenti del complesso aziendale, che rimangono insite nel patrimonio sociale anche dopo il recesso del socio e che, quindi, costituiranno oggetto di tassazione in capo ai restanti soci, per trasparenza, nel momento di effettivo realizzo, anche se l'importo liquidato al socio recedente per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione costituisce in capo allo stesso una quota di reddito imponibile.

Così operando, la società evita una doppia tassazione sullo stesso reddito (una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti) consentendo la deducibilità, in capo alla società, della "differenza da recesso" nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota.

La conclusione di deducibilità predetta si fonda sul presupposto che la società procede a liquidare al socio che recede un importo in denaro e che, quindi, il plusvalore latente, liquidato allo stesso, rimane insito nel patrimonio sociale anche dopo il recesso.

Infatti, nell'ipotesi in cui la società proceda all'assegnazione agevolata di un bene al socio che recede, il plusvalore latente relativo al bene assegnato - assoggettato a tassazione in misura agevolata - non resta nel patrimonio della società. Ne consegue, quindi, che su tale plusvalore non si realizza un fenomeno di doppia tassazione sui soci rimanenti che giustifichi il riconoscimento di un costo in capo alla società.

Assegnazione e cessione agevolata di beni gravati da usufrutto o assegnati con attribuzione di usufrutto

Per beneficiare della disciplina della cessione agevolata è necessario che:

- i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015, tenendo presente che, al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, ha chiarito che, relativamente alle società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di persone), l'identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa, tra cui l'atto di trasferimento della partecipazione;
- tra i beni assegnabili in modo agevolato non rientrano i singoli diritti, quali:
 - quelli reali afferenti i beni medesimi (es.: usufrutto, nuda proprietà);
 - oppure:
 - quelli edificatori;in quanto "non beni" e, quindi, ritenuti non rientranti nell'ambito dell'oggetto di assegnazione o cessione agevolata.

Tuttavia, la società ha la possibilità di beneficiare della disciplina agevolativa quando:

- è titolare di un diritto reale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e si liberi del suo diritto reale assegnando o cedendo definitivamente il bene al socio;
- detiene la piena proprietà del bene e procede a liberarsi dello stesso bene assegnando o cedendo ai soci singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà ad un altro socio).

Imposta di registro applicabile alle assegnazioni e cessioni agevolati di beni

Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili:

- alle assegnazioni;
e/o:
- alle cessioni;

agevolate dei beni ai soci, per espresso disposto normativo, sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

L'agevolazione della riduzione alla metà trova, dunque, applicazione solo con riferimento alle aliquote proporzionali dell'imposta di registro con la conseguenza che l'imposta minima deve, comunque, risultare applicata nella misura ordinaria prevista.

Per le assegnazioni o per cessioni di diritti reali su immobili, soggette alle aliquote proporzionali dell'imposta di registro, l'imposta minima di registro trova, quindi, applicazione nella misura di € 1.000,00.

Ai fini della determinazione della base imponibile delle operazioni in argomento trovano applicazione anche ai fini dell'imposta di registro le regole previste per la determinazione del cosiddetto "valore normale".

Conseguentemente, nel caso in cui la società, ai fini dell'imposta sostitutiva, opti per la determinazione del valore normale sulla base del valore catastale dell'immobile, tale opzione esplica efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile da assumere a tassazione per l'imposta di registro.

In assenza di specifica previsione normativa, al riguardo, si deve, invece, ritenere che l'opzione per la determinazione catastale del valore degli immobili non possa essere autonomamente esercitata ai soli fini dell'imposta di registro.

Ne deriva, di conseguenza, ribadendo il concetto accennato, che l'imposta di registro può trovare operatività pratica sul valore catastale, tramite apposita opzione, solamente se la scelta risulta posta in essere anche ai fini dell'individuazione dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette, in quanto non può essere consentita un'opzione diversa e autonoma operativa solamente per l'imposta di registro.

In ogni caso, sussiste la possibilità per il socio, di optare, in presenza degli appositi requisiti di natura soggettiva e oggettiva, per l'applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile, della disciplina del prezzo-valore.

Agenda

Scadenario dal 1 al 15 ottobre 2016

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE Inizia il termine per i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale per procedere all'invio all'Agenzia delle entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello IVA TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione del credito di tributo di competenza del trimestre luglio-settembre 2016.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° ottobre 2013-30 settembre 2014 e 1° ottobre 2014-30 settembre 2015 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° ottobre 2014-30 settembre 2015 e 1° ottobre 2015-30 settembre 2016 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
4	SOMME DOVUTE A SALDO PER IL 2015 O IN ACCONTO PER IL 2016, RELATIVE AI MODELLI UNICO 2016 E IRAP 2016 I contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati e soggetti Ires "solari" che applicano e/o sono collegati agli studi di settore e che erano tenuti a porre in essere il versamento delle somme dovute a saldo per l'anno 2015 o in acconto per il periodo d'imposta successivo e relative ai modelli Unico 2016 e Irap 2016, il cui termine - <i>senza la maggiorazione dello 0,40%</i> - è scaduto lo scorso 6 luglio, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle	

	<p>annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>	
5	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>	
7	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.</p>	
7	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.</p>	
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di agosto da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>	
10	<p>FASI-DENUNCIA VARIAZIONI Le aziende industriali devono procedere alla segnalazione al Fasi delle variazioni avvenute nel corso del trimestre precedente, mediante trasmissione dell'apposito modulo contenente l'indicazione del numero di posizione dell'impresa.</p>	
10	<p>FONDO ANTONIO PASTORE-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale da parte delle aziende di commercio, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l'assicurazione polivalente supplementare ex Previr (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell'interesse dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.</p>	
10	<p>FONDO FASDAC MARIO BESUSSO-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac "Mario Besusso", che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle</p>	

	agenzie marittime.	
10	FONDO MARIO NEGRI-CONTRIBUZIONE Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, <i>nonché</i> dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.	
10	LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici <i>per il precedente trimestre solare</i> , la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).	
13	PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica devono procedere ad effettuare il secondo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.	
14	AGENZIA DELLE DOGANE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di agosto da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere ad eseguire nel registro Iva degli acquisti e in quello delle vendite l'annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie <i>ricevute nel corso del mese precedente</i> , con riferimento a tale mese.	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono procedere all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate nel corso del mese precedente.	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MANCATRO RICEVIMENTO DELLA FATTURA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione devono procedere all'emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel corso del terzo mese precedente a quello in corso.	
15	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	ALCOLI METILICI Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle	

	<p>operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).</p>	
15	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE-REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.</p> <p>Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none">- i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;- le plusvalenze patrimoniali;- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	

15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione Europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente. <div data-bbox="280 913 1278 1061" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Nota Bene Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ad annotare, nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite, le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese;▪ all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>;▪ all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale</i>.	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2016	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	0,750000
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234

Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto mese di agosto 2016

Nel mese di agosto 2016 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è risultato pari a **"1,220234"**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali

¹ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2016.

anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stata coordinata in relazione all'anno 2015. Ne deriva, di conseguenza, che la differenza in percentuale rispetto a dicembre 2015, su cui si deve determinare il 75%, deve avvenire utilizzando il *nuovo coefficiente di raccordo* [1,071].

Ai fini operativi, per il mese in argomento si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2015 (che da 107,0 raccordato diventa pari a 99,9) e quello del mese di agosto 2016 (100,2);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a "0,3" [100,2 – 99,9] - che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: "0,293645"];
- a ridurre tale differenza al 75%: da "0,293645" a "0,220234" (75% di 0,293645);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,000" [0,125 x 8];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a "1,220234" [0,220234 + 1,000].

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica²

Mese	Periodo di riferimento	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Gennaio	15/1-14/2	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618	0,183411
Febbraio	15/2-14/3	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331	0,483645
Marzo	15/3-14/4	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662	0,725467
Aprile	15/4-14/5	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375	0,967290
Maggio	15/5-14/6	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706	1,325935
Giugno	15/6-14/7	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132	1,626168
Luglio	15/7-14/8	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558	1,926402
Agosto	15/8-14/9	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463	2,168224
Settembre	15/9-14/10		1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750	2,293224
Ottobre	15/10-14/11		1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750	2,651869
Novembre	15/11-14/12		1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228	3,068925
Dicembre	15/12-14/1		1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419	3,485981

² Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2016.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2					

³ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2016.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1				

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2016.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2				

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2016.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di agosto 2016⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,452	47,442	46,122	42,333	40,348	37,882	36,699	34,787	33,078	33,170	34,681	35,776	38,541
1948	36,416	36,807	35,848	35,715	36,180	36,469	38,322	36,796	35,915	36,448	36,206	35,863	36,400
1949	35,372	35,563	35,407	34,904	34,938	35,337	36,348	35,915	36,091	36,905	36,813	37,096	35,874
1950	37,240	37,146	37,660	37,107	37,047	36,560	36,555	35,920	35,218	35,649	35,287	35,203	36,363
1951	34,710	34,100	33,916	33,165	33,126	32,689	32,702	32,818	32,831	32,740	32,540	32,557	33,143
1952	32,659	32,301	32,206	32,053	31,930	31,720	31,644	31,628	31,402	31,343	31,304	31,422	31,793
1953	31,469	31,410	31,414	31,109	30,925	30,837	31,304	31,394	31,253	31,132	30,982	31,055	31,187
1954	31,013	30,883	30,975	30,780	30,392	30,143	30,035	30,063	30,107	30,158	30,020	29,977	30,370
1955	29,988	30,056	29,988	29,742	29,473	29,276	29,383	29,334	29,424	29,431	29,307	29,113	29,542
1956	28,911	28,529	28,195	28,024	27,878	27,993	28,056	28,043	27,968	28,122	28,090	27,940	28,141
1957	27,668	27,834	27,971	27,990	27,890	27,834	27,665	27,641	27,513	27,291	27,099	26,945	27,607
1958	26,675	26,786	26,749	26,333	26,061	25,886	25,951	26,070	26,154	26,408	26,503	26,635	26,347
1959	26,531	26,607	26,681	26,632	26,559	26,565	26,596	26,556	26,427	26,253	26,089	26,007	26,455
1960	25,801	25,905	25,999	25,953	25,844	25,743	25,674	25,716	25,737	25,729	25,611	25,543	25,772
1961	25,341	25,329	25,313	25,161	25,072	25,032	25,062	25,015	24,940	24,903	24,716	24,602	25,040
1962	24,382	24,358	24,217	23,916	23,916	23,802	23,712	23,757	23,645	23,556	23,468	23,228	23,825
1963	22,847	22,437	22,337	22,218	22,218	22,218	22,238	22,198	21,984	21,774	21,774	21,642	22,159
1964	21,438	21,383	21,292	21,202	21,113	20,919	20,797	20,763	20,677	20,558	20,474	20,391	20,919
1965	20,292	20,259	20,210	20,161	20,096	20,048	19,984	19,968	19,936	19,920	19,905	19,826	20,048
1966	19,763	19,763	19,748	19,685	19,639	19,655	19,639	19,655	19,655	19,593	19,532	19,471	19,655
1967	19,421	19,441	19,402	19,364	19,326	19,288	19,250	19,213	19,138	19,156	19,156	19,156	19,269
1968	19,082	19,101	19,082	19,045	19,027	19,045	19,064	19,045	19,008	18,990	18,972	18,899	19,027
1969	18,844	18,844	18,772	18,683	18,648	18,577	18,455	18,403	18,352	18,266	18,199	18,115	18,507
1970	18,015	17,884	17,835	17,755	17,691	17,659	17,627	17,580	17,440	17,363	17,271	17,196	17,612
1971	17,132	17,082	17,000	16,951	16,853	16,805	16,741	16,709	16,599	16,521	16,475	16,444	16,773
1972	16,352	16,262	16,217	16,172	16,069	15,981	15,909	15,824	15,669	15,462	15,354	15,314	15,881
1973	15,130	14,989	14,862	14,689	14,483	14,389	14,318	14,249	14,180	14,022	13,867	13,642	14,389
1974	13,465	13,242	12,865	12,707	12,526	12,290	11,997	11,757	11,384	11,154	10,987	10,892	12,046
1975	10,765	10,641	10,629	10,483	10,415	10,311	10,251	10,198	10,104	9,978	9,894	9,801	10,281
1976	9,703	9,546	9,348	9,078	8,926	8,886	8,832	8,758	8,604	8,323	8,150	8,049	8,823
1977	8,021	7,843	7,726	7,646	7,548	7,477	7,421	7,371	7,292	7,215	7,110	7,076	7,471
1978	7,008	6,937	6,866	6,792	6,720	6,664	6,614	6,585	6,497	6,426	6,371	6,325	6,644
1979	6,205	6,115	6,039	5,942	5,867	5,809	5,756	5,700	5,563	5,436	5,367	5,280	5,741
1980	5,112	5,025	4,979	4,902	4,859	4,814	4,734	4,686	4,588	4,511	4,418	4,362	4,739
1981	4,304	4,227	4,168	4,110	4,054	4,012	3,979	3,952	3,897	3,822	3,758	3,720	3,992

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2016.

1982	3,671	3,623	3,590	3,558	3,518	3,484	3,434	3,373	3,325	3,261	3,219	3,197	3,431
1983	3,153	3,111	3,083	3,051	3,022	3,005	2,977	2,965	2,927	2,879	2,849	2,836	2,984
1984	2,802	2,773	2,753	2,734	2,719	2,703	2,694	2,686	2,667	2,640	2,624	2,607	2,699
1985	2,580	2,553	2,535	2,514	2,499	2,486	2,478	2,473	2,463	2,434	2,416	2,401	2,485
1986	2,389	2,373	2,364	2,358	2,349	2,340	2,340	2,335	2,329	2,316	2,307	2,301	2,342
1987	2,286	2,278	2,269	2,263	2,255	2,247	2,241	2,235	2,219	2,199	2,193	2,189	2,239
1988	2,178	2,172	2,163	2,155	2,150	2,142	2,137	2,127	2,117	2,101	2,083	2,076	2,133
1989	2,060	2,043	2,033	2,020	2,012	2,002	1,998	1,994	1,985	1,966	1,958	1,949	2,001
1990	1,937	1,924	1,916	1,909	1,904	1,896	1,889	1,877	1,866	1,851	1,839	1,832	1,886
1991	1,819	1,802	1,798	1,790	1,783	1,774	1,771	1,766	1,758	1,744	1,732	1,728	1,772
1992	1,714	1,710	1,703	1,695	1,687	1,681	1,678	1,677	1,671	1,662	1,652	1,649	1,681
1993	1,643	1,637	1,634	1,627	1,621	1,613	1,607	1,606	1,604	1,594	1,586	1,586	1,613
1994	1,577	1,571	1,568	1,564	1,558	1,555	1,551	1,548	1,544	1,535	1,530	1,524	1,552
1995	1,519	1,506	1,494	1,486	1,477	1,470	1,468	1,463	1,459	1,452	1,443	1,441	1,473
1996	1,439	1,435	1,431	1,422	1,417	1,414	1,417	1,415	1,411	1,410	1,406	1,405	1,418
1997	1,402	1,401	1,399	1,398	1,394	1,394	1,394	1,394	1,391	1,387	1,383	1,383	1,394
1998	1,380	1,376	1,376	1,373	1,371	1,369	1,369	1,368	1,367	1,364	1,363	1,363	1,369
1999	1,362	1,359	1,357	1,352	1,349	1,349	1,347	1,347	1,343	1,341	1,336	1,335	1,348
2000	1,333	1,327	1,324	1,323	1,319	1,314	1,312	1,312	1,310	1,306	1,300	1,299	1,314
2001	1,294	1,289	1,288	1,283	1,280	1,278	1,278	1,278	1,277	1,273	1,271	1,270	1,280
2002	1,265	1,260	1,257	1,254	1,252	1,250	1,249	1,247	1,244	1,241	1,238	1,237	1,250
2003	1,232	1,230	1,226	1,224	1,223	1,222	1,219	1,217	1,214	1,213	1,210	1,210	1,220
2004	1,208	1,204	1,203	1,200	1,198	1,195	1,194	1,192	1,192	1,192	1,189	1,189	1,196
2005	1,189	1,185	1,183	1,180	1,178	1,176	1,173	1,171	1,170	1,168	1,168	1,167	1,176
2006	1,164	1,161	1,159	1,157	1,153	1,152	1,149	1,148	1,148	1,149	1,148	1,148	1,153
2007	1,147	1,144	1,142	1,140	1,137	1,134	1,132	1,130	1,130	1,126	1,122	1,118	1,133
2008	1,115	1,112	1,106	1,104	1,098	1,093	1,088	1,087	1,090	1,090	1,094	1,095	1,098
2009	1,098	1,095	1,095	1,093	1,091	1,089	1,089	1,085	1,088	1,087	1,087	1,085	1,090
2010	1,083	1,082	1,079	1,075	1,075	1,075	1,071	1,068	1,072	1,069	1,068	1,065	1,073
2011	1,060	1,057	1,053	1,048	1,047	1,046	1,043	1,040	1,040	1,036	1,035	1,032	1,045
2012	1,028	1,024	1,020	1,015	1,016	1,014	1,013	1,009	1,009	1,009	1,010	1,008	1,014
2013	1,006	1,006	1,004	1,004	1,004	1,002	1,001	0,997	1,001	1,002	1,005	1,002	1,003
2014	1,000	1,001	1,001	0,999	1,000	0,999	1,000	0,998	1,002	1,001	1,003	1,003	1,001
2015	1,008	1,005	1,003	1,002	1,001	1,000	1,001	0,999	1,003	1,001	1,003	1,003	1,002
2016	1,005	1,007	1,006	1,006	1,005	1,003	1,002	1,000					

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di agosto 2016⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.745,2	4.644,2	4.512,2	4.133,3	3.934,8	3.688,2	3.569,9	3.378,7	3.207,8	3.217,0	3.368,1	3.477,6	3.754,1
1948	3.541,6	3.580,7	3.484,8	3.471,5	3.518,0	3.546,9	3.732,2	3.579,6	3.491,5	3.544,8	3.520,6	3.486,3	3.540,0
1949	3.437,2	3.456,3	3.440,7	3.390,4	3.393,8	3.433,7	3.534,8	3.491,5	3.509,1	3.590,5	3.581,3	3.609,6	3.487,4
1950	3.624,0	3.614,6	3.666,0	3.610,7	3.604,7	3.556,0	3.555,5	3.492,0	3.421,8	3.464,9	3.428,7	3.420,3	3.536,3
1951	3.371,0	3.310,0	3.291,6	3.216,5	3.212,6	3.168,9	3.170,2	3.181,8	3.183,1	3.174,0	3.154,0	3.155,7	3.214,3
1952	3.165,9	3.130,1	3.120,6	3.105,3	3.093,0	3.072,0	3.064,4	3.062,8	3.040,2	3.034,3	3.030,4	3.042,2	3.079,3
1953	3.046,9	3.041,0	3.041,4	3.010,9	2.992,5	2.983,7	3.030,4	3.039,4	3.025,3	3.013,2	2.998,2	3.005,5	3.018,7
1954	3.001,3	2.988,3	2.997,5	2.978,0	2.939,2	2.914,3	2.903,5	2.906,3	2.910,7	2.915,8	2.902,0	2.897,7	2.937,0
1955	2.898,8	2.905,6	2.898,8	2.874,2	2.847,3	2.827,6	2.838,3	2.833,4	2.842,4	2.843,1	2.830,7	2.811,3	2.854,2
1956	2.791,1	2.752,9	2.719,5	2.702,4	2.687,8	2.699,3	2.705,6	2.704,3	2.696,8	2.712,2	2.709,0	2.694,0	2.714,1
1957	2.666,8	2.683,4	2.697,1	2.699,0	2.689,0	2.683,4	2.666,5	2.664,1	2.651,3	2.629,1	2.609,9	2.594,5	2.660,7
1958	2.567,5	2.578,6	2.574,9	2.533,3	2.506,1	2.488,6	2.495,1	2.507,0	2.515,4	2.540,8	2.550,3	2.563,5	2.534,7
1959	2.553,1	2.560,7	2.568,1	2.563,2	2.555,9	2.556,5	2.559,6	2.555,6	2.542,7	2.525,3	2.508,9	2.500,7	2.545,5
1960	2.480,1	2.490,5	2.499,9	2.495,3	2.484,4	2.474,3	2.467,4	2.471,6	2.473,7	2.472,9	2.461,1	2.454,3	2.477,2
1961	2.434,1	2.432,9	2.431,3	2.416,1	2.407,2	2.403,2	2.406,2	2.401,5	2.394,0	2.390,3	2.371,6	2.360,2	2.404,0
1962	2.338,2	2.335,8	2.321,7	2.291,6	2.291,6	2.280,2	2.271,2	2.275,7	2.264,5	2.255,6	2.246,8	2.222,8	2.282,5
1963	2.184,7	2.143,7	2.133,7	2.121,8	2.121,8	2.121,8	2.123,8	2.119,8	2.098,4	2.077,4	2.077,4	2.064,2	2.115,9
1964	2.043,8	2.038,3	2.029,2	2.020,2	2.011,3	1.991,9	1.979,7	1.976,3	1.967,7	1.955,8	1.947,4	1.939,1	1.991,9
1965	1.929,2	1.925,9	1.921,0	1.916,1	1.909,6	1.904,8	1.898,4	1.896,8	1.893,6	1.892,0	1.890,5	1.882,6	1.904,8
1966	1.876,3	1.876,3	1.874,8	1.868,5	1.863,9	1.865,5	1.863,9	1.865,5	1.865,5	1.859,3	1.853,2	1.847,1	1.865,5
1967	1.842,1	1.844,1	1.840,2	1.836,4	1.832,6	1.828,8	1.825,0	1.821,3	1.813,8	1.815,6	1.815,6	1.815,6	1.826,9
1968	1.808,2	1.810,1	1.808,2	1.804,5	1.802,7	1.804,5	1.806,4	1.804,5	1.800,8	1.799,0	1.797,2	1.789,9	1.802,7
1969	1.784,4	1.784,4	1.777,2	1.768,3	1.764,8	1.757,7	1.745,5	1.740,3	1.735,2	1.726,6	1.719,9	1.711,5	1.750,7
1970	1.701,5	1.688,4	1.683,5	1.675,5	1.669,1	1.665,9	1.662,7	1.658,0	1.644,0	1.636,3	1.627,1	1.619,6	1.661,2
1971	1.613,2	1.608,2	1.600,0	1.595,1	1.585,3	1.580,5	1.574,1	1.570,9	1.559,9	1.552,1	1.547,5	1.544,4	1.577,3
1972	1.535,2	1.526,2	1.521,7	1.517,2	1.506,9	1.498,1	1.490,9	1.482,4	1.466,9	1.446,2	1.435,4	1.431,4	1.488,1
1973	1.413,0	1.398,9	1.386,2	1.368,9	1.348,3	1.338,9	1.331,8	1.324,9	1.318,0	1.302,2	1.286,7	1.264,2	1.338,9
1974	1.246,5	1.224,2	1.186,5	1.170,7	1.152,6	1.129,0	1.099,7	1.075,7	1.038,4	1.015,4	998,7	989,2	1.104,6
1975	976,5	964,1	962,9	948,3	941,5	931,1	925,1	919,8	910,4	897,8	889,4	880,1	928,1
1976	870,3	854,6	834,8	807,8	792,6	788,6	783,2	775,8	760,4	732,3	715,0	704,9	782,3
1977	702,1	684,3	672,6	664,6	654,8	647,7	642,1	637,1	629,2	621,5	611,0	607,6	647,1
1978	600,8	593,7	586,6	579,2	572,0	566,4	561,4	558,5	549,7	542,6	537,1	532,5	564,4
1979	520,5	511,5	503,9	494,2	486,7	480,9	475,6	470,0	456,3	443,6	436,7	428,0	474,1
1980	411,2	402,5	397,9	390,2	385,9	381,4	373,4	368,6	358,8	351,1	341,8	336,2	373,9
1981	330,4	322,7	316,8	311,0	305,4	301,2	297,9	295,2	289,7	282,2	275,8	272,0	299,2

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2016.

1982	267,1	262,3	259,0	255,8	251,8	248,4	243,4	237,3	232,5	226,1	221,9	219,7	243,1
1983	215,3	211,1	208,3	205,1	202,2	200,5	197,7	196,5	192,7	187,9	184,9	183,6	198,4
1984	180,2	177,3	175,3	173,4	171,9	170,3	169,4	168,6	166,7	164,0	162,4	160,7	169,9
1985	158,0	155,3	153,5	151,4	149,9	148,6	147,8	147,3	146,3	143,4	141,6	140,1	148,5
1986	138,9	137,3	136,4	135,8	134,9	134,0	134,0	133,5	132,9	131,6	130,7	130,1	134,2
1987	128,6	127,8	126,9	126,3	125,5	124,7	124,1	123,5	121,9	119,9	119,3	118,9	123,9
1988	117,8	117,2	116,3	115,5	115,0	114,2	113,7	112,7	111,7	110,1	108,3	107,6	113,3
1989	106,0	104,3	103,3	102,0	101,2	100,2	99,8	99,4	98,5	96,6	95,8	94,9	100,1
1990	93,7	92,4	91,6	90,9	90,4	89,6	88,9	87,7	86,6	85,1	83,9	83,2	88,6
1991	81,9	80,2	79,8	79,0	78,3	77,4	77,1	76,6	75,8	74,4	73,2	72,8	77,2
1992	71,4	71,0	70,3	69,5	68,7	68,1	67,8	67,7	67,1	66,2	65,2	64,9	68,1
1993	64,3	63,7	63,4	62,7	62,1	61,3	60,7	60,6	60,4	59,4	58,6	58,6	61,3
1994	57,7	57,1	56,8	56,4	55,8	55,5	55,1	54,8	54,4	53,5	53,0	52,4	55,2
1995	51,9	50,6	49,4	48,6	47,7	47,0	46,8	46,3	45,9	45,2	44,3	44,1	47,3
1996	43,9	43,5	43,1	42,2	41,7	41,4	41,7	41,5	41,1	41,0	40,6	40,5	41,8
1997	40,2	40,1	39,9	39,8	39,4	39,4	39,4	39,4	39,1	38,7	38,3	38,3	39,4
1998	38,0	37,6	37,6	37,3	37,1	36,9	36,9	36,8	36,7	36,4	36,3	36,3	36,9
1999	36,2	35,9	35,7	35,2	34,9	34,9	34,7	34,7	34,3	34,1	33,6	33,5	34,8
2000	33,3	32,7	32,4	32,3	31,9	31,4	31,2	31,2	31,0	30,6	30,0	29,9	31,4
2001	29,4	28,9	28,8	28,3	28,0	27,8	27,8	27,8	27,7	27,3	27,1	27,0	28,0
2002	26,5	26,0	25,7	25,4	25,2	25,0	24,9	24,7	24,4	24,1	23,8	23,7	25,0
2003	23,2	23,0	22,6	22,4	22,3	22,2	21,9	21,7	21,4	21,3	21,0	21,0	22,0
2004	20,8	20,4	20,3	20,0	19,8	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	18,9	18,9	19,6
2005	18,9	18,5	18,3	18,0	17,8	17,6	17,3	17,1	17,0	16,8	16,8	16,7	17,6
2006	16,4	16,1	15,9	15,7	15,3	15,2	14,9	14,8	14,8	14,9	14,8	14,8	15,3
2007	14,7	14,4	14,2	14,0	13,7	13,4	13,2	13,0	13,0	12,6	12,2	11,8	13,3
2008	11,5	11,2	10,6	10,4	9,8	9,3	8,8	8,7	9,0	9,0	9,4	9,5	9,8
2009	9,8	9,5	9,5	9,3	9,1	8,9	8,9	8,5	8,8	8,7	8,7	8,5	9,0
2010	8,3	8,2	7,9	7,5	7,5	7,5	7,1	6,8	7,2	6,9	6,8	6,5	7,3
2011	6,0	5,7	5,3	4,8	4,7	4,6	4,3	4,0	4,0	3,6	3,5	3,2	4,5
2012	2,8	2,4	2,0	1,5	1,6	1,4	1,3	0,9	0,9	0,9	1,0	0,8	1,4
2013	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	-0,3	0,1	0,2	0,5	0,2	0,3
2014	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1
2015	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2
2016	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,3	0,2	0,0					

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di agosto 2016

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991										1,7437	1,7315	1,7272
1992	1,7138	1,7092	1,7019	1,6947	1,6862	1,6804	1,6776	1,6762	1,6707	1,6610	1,6512	1,6487
1993	1,6427	1,6363	1,6332	1,6268	1,6205	1,6127	1,6067	1,6050	1,6036	1,5929	1,5853	1,5853
1994	1,5764	1,5706	1,5677	1,5633	1,5574	1,5546	1,5503	1,5475	1,5431	1,5347	1,5292	1,5235
1995	1,5180	1,5059	1,4938	1,4859	1,4767	1,4690	1,4676	1,4625	1,4588	1,4514	1,4425	1,4401
1996	1,4383	1,4341	1,4300	1,4217	1,4162	1,4135	1,4162	1,4149	1,4108	1,4094	1,4054	1,4040
1997	1,4013	1,4000	1,3988	1,3974	1,3934	1,3934	1,3934	1,3934	1,3908	1,3869	1,3830	1,3830
1998	1,3791	1,3752	1,3752	1,3727	1,3701	1,3688	1,3688	1,3675	1,3663	1,3637	1,3625	1,3625
1999	1,3613	1,3587	1,3563	1,3513	1,3487	1,3487	1,3463	1,3463	1,3426	1,3402	1,3353	1,3341
2000	1,3329	1,3268	1,3233	1,3221	1,3185	1,3139	1,3115	1,3115	1,3092	1,3057	1,3000	1,2988
2001	1,2931	1,2886	1,2874	1,2830	1,2796	1,2774	1,2774	1,2774	1,2763	1,2730	1,2708	1,2697
2002	1,2642	1,2599	1,2567	1,2535	1,2514	1,2492	1,2482	1,2461	1,2440	1,2408	1,2377	1,2367
2003	1,2315	1,2294	1,2253	1,2233	1,2223	1,2213	1,2182	1,2162	1,2132	1,2122	1,2092	1,2092
2004	1,2073	1,2033	1,2023	1,1994	1,1974	1,1945	1,1936	1,1916	1,1916	1,1916	1,1887	1,1887
2005	1,1887	1,1849	1,1830	1,1792	1,1773	1,1755	1,1727	1,1708	1,1699	1,1680	1,1680	1,1662
2006	1,1634	1,1606	1,1588	1,1561	1,1525	1,1516	1,1489	1,1471	1,1471	1,1489	1,1480	1,1471
2007	1,1462	1,1435	1,1417	1,1400	1,1365	1,1338	1,1312	1,1295	1,1295	1,1260	1,1217	1,1175
2008	1,1141	1,1116	1,1057	1,1033	1,0975	1,0926	1,0878	1,0870	1,0894	1,0894	1,0934	1,0951
2009	1,0975	1,0951	1,0951	1,0926	1,0902	1,0886	1,0886	1,0846	1,0878	1,0870	1,0862	1,0846
2010	1,0830	1,0814	1,0790	1,0751	1,0743	1,0743	1,0704	1,0681	1,0712	1,0688	1,0681	1,0642
2011	1,0600	1,0569	1,0527	1,0476	1,0466	1,0455	1,0425	1,0395	1,0395	1,0354	1,0344	1,0315
2012	1,0275	1,0236	1,0197	1,0149	1,0158	1,0139	1,0130	1,0082	1,0082	1,0082	1,0101	1,0073
2013	1,0054	1,0054	1,0035	1,0035	1,0035	1,0016	1,0007	0,9970	1,0007	1,0016	1,0044	1,0016
2014	0,9997	1,0007	1,0007	0,9988	0,9997	0,9988	0,9997	0,9979	1,0016	1,0007	1,0025	1,0025
2015	1,0073	1,0044	1,0025	1,0016	1,0007	0,9997	1,0007	0,9988	1,0025	1,0007	1,0025	1,0025
2016	1,0050	1,0070	1,0060	1,0060	1,0050	1,0030	1,0020	1,0000				

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo l'1 novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

Schede operative

Termini versamento delle prossime rate imposte inerenti ai saldi 2015 e al primo acconto 2016 ed entità degli interessi dovuti

- SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA-NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

NON TITOLARE DI PARTITA IVA (ad es.: contribuente privato, socio di società soggetta a parametri, ecc.)				
<i>Rata</i>	<i>Prima rata versata entro il 16 giugno 2016</i>		<i>Prima rata corrisposta tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 (con maggiorazione dello 0,40%)</i>	
	<i>scadenza</i>	<i>interessi</i>	<i>scadenza</i>	<i>interessi</i>
4	-	-	30 settembre 2016	0,79%
5	30 settembre 2016	1,15%	31 ottobre 2016	1,12%
6	31 ottobre 2016	1,48%	30 novembre 2016	1,45%
7	30 novembre 2016	1,81%		

- SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA-TITOLARI DI PARTITA IVA**

TITOLARE DI PARTITA IVA (ad es.: società esercente attività soggetta a parametri, società con ricavi maggiori di € 5.164.569)				
<i>Rata</i>	<i>Prima rata versata entro il 16 giugno 2016</i>		<i>Prima rata corrisposta tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 (con maggiorazione dello 0,40%)</i>	
	<i>scadenza</i>	<i>interessi</i>	<i>scadenza</i>	<i>interessi</i>
4	-	-	17 ottobre 2016	0,97%
5	17 ottobre 2016	1,32%	16 novembre 2016	1,30%
6	16 novembre 2016	1,65%		

- SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA-NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

NON TITOLARI DI PARTITA IVA (ad es.: socio di società soggetta a studi di settore)				
<i>Rata</i>	<i>Prima rata versata entro il 6 luglio 2016</i>		<i>Prima rata corrisposta tra il 7 luglio e il 22 agosto 2016 (con maggiorazione dello 0,40%)</i>	
	<i>scadenza</i>	<i>interessi</i>	<i>scadenza</i>	<i>interessi</i>
3	-	-	30 settembre 2016	0,42%
4	30 settembre 2016	0,93%	31 ottobre 2016	0,75%
5	31 ottobre 2016	1,26%	30 novembre 2016	1,08%
6	30 novembre 2016	1,59%		

• **SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA-TITOLARI DI PARTITA IVA**

TITOLARE DI PARTITA IVA (ad es.: società, imprenditore individuale e lavoratore autonomo soggetti agli studi di settore)				
<i>Rata</i>	<i>Prima rata versata entro il 6 luglio 2016</i>		<i>Prima rata corrisposta tra il 7 luglio e il 22 agosto 2016 (con maggiorazione dello 0,40%)</i>	
	<i>scadenza</i>	<i>interessi</i>	<i>scadenza</i>	<i>interessi</i>
3	-	-	17 ottobre 2016	0,60%
4	-	-	16 novembre 2016	0,93%
5	17 ottobre 2016	1,10%		
6	16 novembre 2016	1,43%		

Tassi degli interessi di mora ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>tasso Bce</i>	<i>in generale</i>		<i>prodotti alimentari deteriorabili</i>	
			<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>
1.1.2003	30.6.2003	2,85%	7,00%	9,85%	9,00%	11,85%
1.7.2003	31.12.2003	2,10%	7,00%	9,10%	9,00%	11,10%
1.1.2004	30.6.2004	2,02%	7,00%	9,02%	9,00%	11,02%
1.7.2004	31.12.2004	2,01%	7,00%	9,01%	9,00%	11,01%
1.1.2005	30.6.2005	2,09%	7,00%	9,09%	9,00%	11,09%
1.7.2005	31.12.2005	2,05%	7,00%	9,05%	9,00%	11,05%
1.1.2006	30.6.2006	2,25%	7,00%	9,25%	9,00%	11,25%
1.7.2006	31.12.2006	2,83%	7,00%	9,83%	9,00%	11,83%
1.1.2007	30.6.2007	3,58%	7,00%	10,58%	9,00%	12,58%
1.7.2007	31.12.2007	4,07%	7,00%	11,07%	9,00%	13,07%
1.1.2008	30.6.2008	4,20%	7,00%	11,20%	9,00%	13,20%
1.7.2008	31.12.2008	4,10%	7,00%	11,10%	9,00%	13,10%
1.1.2009	30.6.2009	2,50%	7,00%	9,50%	9,00%	11,50%
1.7.2009	31.12.2009	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2010	30.6.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2010	31.12.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2011	30.6.2011	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2011	31.12.2011	1,25%	7,00%	8,25%	9,00%	10,25%
1.1.2012	30.6.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>tasso Bce</i>	<i>in generale</i>		<i>prodotti alimentari</i>	
		<i>inizio semestre</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>
24.10.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2013	30.6.2013	0,75%	8,00%	8,75%	10,00%	10,75%
1.7.2013	31.12.2013	0,50%	8,00%	8,50%	10,00%	10,50%

1.1.2014	30.6.2014	0,25%	8,00%	8,25%	10,00%	10,25%
1.7.2014	31.12.2014	0,15%	8,00%	8,15%	10,00%	10,15%
1.1.2015	30.6.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%
1.7.2015	31.12.2015	0,05%	8,00%	8,05%	12,00%	12,05%
1.1.2016	30.6.2016	0,05%	8,00%	8,05%	12,00%	12,05%
1.7.2016	31.12.2016	0,00%	8,00%	8,00%	12,00%	12,00%

N.B.: si ritiene opportuno rammentare che:

- *con decorrenza dal 4 luglio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, nella L. 2 luglio 2015, n. 91, ha modificato il terzo comma dell'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, aumentando da 2 a 4 punti percentuali la maggiorazione dovuta per il ritardato pagamento nei contratti aventi ad oggetto i prodotti agricoli e agroalimentari;*
- *le parti interessate hanno la possibilità di definire un tasso di interesse di mora di entità diversa dal cosiddetto "saggio legale" nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, purché il medesimo non risulti particolarmente arbitrario per il soggetto creditore;*
- *nelle operazioni e/o negli accordi commerciali inerenti a prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso si deve ritenere non derogabile, tenendo, tra l'altro, in considerazione che nei rapporti di "subfornitura", l'entità può essere fissata solamente di entità superiore.*

Check list contabile

Costi per godimento di beni di terzi (voce B.8 del conto economico)

● Riscontri contabili e controlli				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
E' stato verificato se i criteri e le modalità di valutazione e di contabilizzazione dei "Costi per godimento di beni di terzi" utilizzati sono uniformi rispetto al precedente esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato, per i diversi componenti di competenza della voce "Costi per godimento di beni di terzi", se è stata effettuata la coerente rilevazione dei giroconti dei ratei e risconti contabilizzati per competenza nel precedente esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stata analizzata e riscontrata la coerente imputazione dei canoni dell'eventuale affitto d'azienda di competenza dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I criteri di contabilizzazione dei componenti rientranti nell'ambito della voce "Costi per godimento di beni di terzi" e degli inerenti oneri accessori di diretta imputazione, risultano coerenti con i criteri dettati dai principi contabili vigenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, le registrazioni contabili inerenti ai canoni di locazione di beni immobili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, le registrazioni contabili inerenti agli oneri accessori dei canoni di locazione di beni immobili, quali: spese condominiali? quota di imposta di registro a carico del conduttore?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
E' stato verificato se i componenti della voce "Costi per godimento di beni di terzi", sono stati coerentemente rilevati al netto di sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse alla prestazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, le registrazioni contabili inerenti ai canoni di <i>leasing</i> (inclusa la quota dei maxi-canoni iniziali) di: - autoveicoli? - autovetture? - Immobili?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

- impianti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- macchinari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state verificate se le rilevazioni e le imputazioni annotate nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, presenti nella voce "Costi per godimento di beni di terzi", riguardano anche gli eventuali riscatti di beni mobili ed immobili acquisiti in dipendenza di contratti di <i>leasing</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato, se nella voce "Costi per godimento di beni di terzi", i componenti inerenti alle operazioni in valuta sono stati individuati e contabilizzati in relazione al cambio corrente alla data in cui l'operazione risulta effettivamente compiuta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, le registrazioni contabili inerenti ai canoni e alle <i>royalties</i> periodici per l'utilizzo di:				
- brevetti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- concessioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- disegni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- know how?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- marchi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- software?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, le operazioni riguardanti gli oneri inerenti ai beni di terzi dati in godimento ai lavoratori dipendenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, le registrazioni contabili inerenti ai canoni periodici corrisposti a terzi per:				
l'enfiteusi del diritto di superficie su immobili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
l'usufrutto di beni immobili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
l'usufrutto di beni mobili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
la concessione del diritto di superficie su immobili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, le registrazioni contabili inerenti al godimento di beni di terzi diversi dai precedenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

● Controllo imputazione delle scritture di assestamento				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Risultano coerentemente imputati e, quindi, contabilizzati i risconti attivi delle quote dei "Costi per godimento di beni di terzi", che non sono di competenza dell'esercizio sociale o				

periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati e, quindi, contabilizzati i ratei attivi delle quote dei "Costi per godimento di beni di terzi", che sono di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente stornati i "Costi per godimento di beni di terzi", contabilizzati per i quali si è in attesa di ricevere eventuali note di credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati tra i "Costi per godimento di beni di terzi", quelli per i quali si è in attesa di ricevere eventuali fatture e/o addebiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

● Nota integrativa				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Costi per godimento di beni di terzi", risultano evidenziati e/o esplicitati i criteri utilizzati: - per la valutazione? - per le rettifiche di valore? - per la conversione dei valori espressi in valuta estera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Costi per godimento di beni di terzi", risultano motivati: - gli eventuali cambiamento dei criteri di valutazione che sono stati utilizzati nei precedenti periodi d'imposta o esercizi sociali? - le conseguenze generate sulla situazione patrimoniale e finanziaria? - gli effetti sul risultato dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Costi per godimento di beni di terzi", risultano evidenziati e commentati: - i dati dell'esercizio sociale o periodo d'imposta precedente che non sono comparabili con quelli del periodo o dell'esercizio in corso? - i conseguenti criteri seguiti per l'assestamento e/o per l'adattamento posto in essere? <i>oppure:</i> - i presupposti che hanno determinato l'impossibilità ad eseguire gli assestamenti e/o gli adattamenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Costi per godimento di beni di				

<p>terzi”, risultano analizzate le eventuali non comparabilità della voce del periodo d’imposta o dell’esercizio sociale precedente con quelle del periodo in corso? Inoltre, è stato valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conseguente adattamento compiuto? <i>oppure:</i> - l’impossibilità ad eseguire il coerente adattamento? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei contratti di <i>leasing</i> è presente un prospetto nel quale sono specificati gli effetti dell’applicazione del metodo finanziario con articolare annotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del valore del bene locato che sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazioni? - del cosiddetto debito implicito verso il locatore - iscritto tra le passività? - degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio? - dell’ammortamento del valore di competenza dell’esercizio? - delle eventuali rettifiche di valore di competenza dell’esercizio? - delle eventuali riprese di valore di competenza dell’esercizio? - dell’effetto fiscale? - dell’effetto sul conto economico e sul patrimonio netto? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, nel caso di rilevanti operazioni con parti correlate inerenti alle prestazioni di servizi, è stato riscontrato se la loro esecuzione rispetta le normali condizioni di mercato? Inoltre, per tali operazioni sono state analizzate e specificamente evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli ammontari delle singole operazioni? - la natura del rapporto di correlazione che risulta intercorrere? - le specifiche informazioni indispensabili per una coerente cognizione dell’operazione? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Dossier Casi e Contabilità

Regole per la coerente individuazione dell'aliquota Iva applicabile in presenza di beni significativi

Le vigenti disposizioni normative prevedono l'*aliquota Iva ridotta del 10%* per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché risultino eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, tenendo in considerazione che la medesima si rende operativa nei riguardi delle prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell'ambito dell'intervento agevolato.

Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

A tale regola fanno, però, eccezione, i *beni cosiddetti di valore significativo*, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente con decreto 29 dicembre 1999 nei seguenti:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno e impianti di sicurezza.

Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni agevolate), infatti, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

Infatti, la ratio dell'agevolazione in argomento riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero, a prescindere dalla circostanza che l'intervento stesso si realizzi mediante un contratto di appalto o una cessione con posa in opera.

Ne deriva, di conseguenza, che, ogni qualvolta nell'ambito dell'intervento vengono forniti dei *beni di valore significativo*, l'aliquota agevolata sarà applicabile con le limitazioni previste per tali beni, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare l'intervento stesso.

In altri termini, l'aliquota Iva ridotta si rende operativa solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.

Tale limite di valore, come detto, deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, solamente il valore dei beni significativi.

Il valore delle materie prime e semilavorati, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

In concreto, è necessario:

- considerare il valore complessivo della prestazione;

- individuare il valore dei beni significativi e sottrarli dal corrispettivo;
- la differenza risultante, costituisce il limite di valore che consente alla fornitura del bene significativo di beneficiare dell'aliquota ridotta del 10%;

e, quindi:

- il valore residuo del bene deve essere assoggettato all'aliquota propria.

A chiarimento, si fanno seguire alcuni esempi numerici.

Caso 1 – si consideri il costo totale dell'intervento pari a € 10.000,00, di cui:

- € 4.000,00, per prestazione lavorativa;
- € 6.000,00, quale costo dei beni significativi (es.: rubinetteria e sanitari).

Soluzione

Sul costo di € 6.000,00 inerente ai cosiddetti di beni significativi:

- l'Iva al 10% si applica solo su € 4.000,00, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello degli stessi beni significativi (€ 10.000,00 - € 6.000,00 = € 4.000,00);
- sul valore residuo di € 2.000,00 (€ 6.000,00 - € 4.000,00) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Caso 2 – si consideri una prestazione di manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento di un impianto di condizionatori per € 20.000,00, di cui:

- manodopera per € 8.000 (Iva al 10%);
- condizionatori (beni significativi): € 12.000,00.

Soluzione

L'imponibile inerente ai beni significativi di € 12.000,00, sarà così differenziato:

- su € 8.000,00, si rende applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10%, individuato in relazione alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi (€ 20.000,00 - € 12.000,00);
- su € 4.000,00 che, costituisce il cosiddetto valore residuo, l'Iva deve necessariamente risultare applicata con l'aliquota propria del bene.

Caso 3 – si consideri una prestazione di manutenzione straordinaria per complessivi € 5.000,00, di cui:

- € 500,00, per piastrelle (Iva 10%);
- € 1.000,00, per la posa in opera (Iva 10%);
- € 3.500,00, per sanitari, che rappresentano i cosiddetti "beni significativi".

Soluzione

L'imponibile inerente ai beni significativi (individuati nei "sanitari") dell'ammontare di € 3.500,00 deve necessariamente risultare così differenziato:

- su € 1.500,00, si rende applicabile l'aliquota ridotta del 10% (importo individuato dalla differenza tra il valore complessivo della prestazione (€ 5.000,00) e il valore dei beni significativi (€ 3.500,00);
- su € 2.000,00, che costituisce il valore residuo (€ 3.500,00 - € 1.500,00 = € 2.000,00), l'Iva si applica con l'aliquota propria del bene (in tal caso, 22%), mentre ai beni non significativi (piastrelle) e alla posa in opera si applica l'aliquota Iva ridotta del 10%.

Ne deriva, di conseguenza che l'aliquota Iva ridotta del 10% si renderà operativa su un totale complessivo di € 3.000,00, così individuato:

- € 500,00, di materie prime;
- € 1.000,00, di posa in opera;

- € 1.500,00, di quota parte di beni significativi;
mentre sull'eccedenza di € 2.000,00 (€ 5.000,00 - € 500,00 - € 1.000,00 - € 1.500,00), si rende operativa l'aliquota Iva del 22%. In concreto, l'aliquota Iva ordinaria si applica sul valore dei beni significativi eccedente la quota rientrante nell'ambito dell'agevolazione.

Per completezza, si rammenta che non si può applicare l'Iva agevolata al 10%:

- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l'aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, se, ovviamente, ricorrono i presupposti per farlo.

Schemi da utilizzare per il bilancio d'esercizio 2016

Con la pubblicazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 è stata data attuazione della direttiva 2013/34/UE inerente:

- ai bilanci d'esercizio;
- ai bilanci consolidati;

e alle relative relazioni, che in concreto rende quasi definitiva l'attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE.

In particolare, con l'art. 6 del decreto citato, sono state apportate variazioni agli schemi del bilancio d'esercizio ordinario e abbreviato ex artt. 2424, 2425 e 2435-bis del codice civile, che esplicheranno effetti, salvo proroga conseguente all'entrata in vigore dei nuovi principi contabili Oic, a partire *dal 1° gennaio 2016*, e, quindi, ai bilanci inerenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, i nuovi schemi, di seguito riprodotti, si rendono applicabili dal bilancio dell'esercizio 2016.

Stato patrimoniale del bilancio in forma ordinaria	
<i>ATTIVO (attuale schema)</i>	<i>ATTIVO (schema dopo variazioni)</i>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre.	B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo ; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre.

<p style="text-align: right;">Totale</p> <p>II) - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>III) - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valor nominale complessivo. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p style="text-align: center;">Totale immobilizzazioni (B)</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I) - Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>II) - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p>	<p style="text-align: right;">Totale</p> <p>II) - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>III) - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi; <p style="text-align: right;">Totale</p> <p style="text-align: center;">Totale immobilizzazioni (B)</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I) - Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>II) - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p>
--	---

<p>1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli.</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>IV) - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro e valori in cassa.</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p style="text-align: center;">Totale attivo circolante (C)</p> <p>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.</p> <p>TOTALE ATTIVO</p>	<p>1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli.</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>IV) - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro e valori in cassa.</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p style="text-align: center;">Totale attivo circolante (C)</p> <p>D) Ratei e risconti.</p> <p>TOTALE ATTIVO</p>
<i>PASSIVO (attuale schema)</i>	<i>PASSIVO (schema dopo variazioni)</i>
<p>A) Patrimonio netto: I) - Capitale. II) - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III) - Riserve di rivalutazione. IV) - Riserva legale. V) - Riserve statutarie. VI) - Riserve per azioni proprie in portafoglio. VII) - Altre riserve, distintamente indicate.</p> <p>VIII) - Utili (perdite) portati a nuovo. IX) - Utile (perdita) dell'esercizio.</p>	<p>A) Patrimonio netto: I) - Capitale. II) - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III) - Riserve di rivalutazione. IV) - Riserva legale. V) - Riserve statutarie. VI) - Altre riserve, distintamente indicate. VII) - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII) - Utili (perdite) portati a nuovo. IX) - Utile (perdita) dell'esercizio. X) - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.</p>

<p style="text-align: right;">Totale</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</p> <p>TOTALE PASSIVO</p>	<p style="text-align: right;">Totale</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>E) Ratei e risconti.</p> <p>TOTALE PASSIVO</p>
Conto economico del bilancio in forma ordinaria	
<i>(attuale schema)</i>	<i>(schema dopo variazioni)</i>
<p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 	<p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

	Totale		Totale
<p>B) Costi della produzione:</p> <p>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;</p> <p>7) per servizi;</p> <p>8) per godimento di beni di terzi;</p> <p>9) per il personale:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) salari e stipendi;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) oneri sociali;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) trattamento di fine rapporto;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) trattamento di quiescenza e simili;</p> <p style="padding-left: 20px;">e) altri costi;</p> <p>10) ammortamenti e svalutazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</p> <p>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</p> <p>12) accantonamenti per rischi;</p> <p>13) altri accantonamenti;</p> <p>14) oneri diversi di gestione.</p>	<p>Totale</p>	<p>B) Costi della produzione:</p> <p>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;</p> <p>7) per servizi;</p> <p>8) per godimento di beni di terzi;</p> <p>9) per il personale:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) salari e stipendi;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) oneri sociali;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) trattamento di fine rapporto;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) trattamento di quiescenza e simili;</p> <p style="padding-left: 20px;">e) altri costi;</p> <p>10) ammortamenti e svalutazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</p> <p>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</p> <p>12) accantonamenti per rischi;</p> <p>13) altri accantonamenti;</p> <p>14) oneri diversi di gestione.</p>	<p>Totale</p>
<p>Totale</p> <p><i>Differenza tra valore e costi della produzione</i></p> <p><i>(A - B)</i></p>		<p>Totale</p> <p><i>Differenza tra valore e costi della produzione</i></p> <p><i>(A - B)</i></p>	
<p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate;</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) proventi diversi dai precedenti, con</p>		<p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) proventi diversi dai precedenti, con</p>	

<p>separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;</p> <p>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi.</p> <p style="text-align: right;">Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis)</p> <p>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>19) svalutazioni:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.</p> <p style="text-align: right;">Totale delle rettifiche (18 - 19)</p> <p>E) Proventi e oneri straordinari:</p> <p>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti</p> <p style="text-align: right;">Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</p> <p style="text-align: center;">Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</p> <p>22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.</p>	<p>separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi.</p> <p style="text-align: right;">Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis)</p> <p>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati;</p> <p>19) svalutazioni:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. d) di strumenti finanziari derivati.</p> <p style="text-align: right;">Totale delle rettifiche (18 - 19)</p> <p style="text-align: center;">Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</p> <p>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.</p>
--	---

Stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata	
ATTIVO (<i>attuale schema</i>)	ATTIVO (<i>schema dopo variazioni</i>)
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

<p>I) - Immobilizzazioni immateriali Valore originario (Fondi di ammortamento) (Svalutazioni)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>II) - Immobilizzazioni materiali Valore originario (Fondi di ammortamento) (Svalutazioni)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>III) - Immobilizzazioni finanziarie</p> <p style="text-align: right;">Totale immobilizzazioni (B)</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I) – Rimanenze</p> <p>II) - Crediti (<i>ndr: compresi anche i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"</i>), compresi ratei e risconti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo <p>III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</p> <p>IV) - Disponibilità liquide</p> <p style="text-align: right;">Totale attivo circolante (C)</p> <p>TOTALE ATTIVO</p>	<p>I) - Immobilizzazioni immateriali</p> <p>II) - Immobilizzazioni materiali</p> <p>III) - Immobilizzazioni finanziarie</p> <p style="text-align: right;">Totale immobilizzazioni (B)</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I) – Rimanenze</p> <p>II) - Crediti (<i>ndr: compresi anche i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"</i>), compresi ratei e risconti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo <p>III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</p> <p>IV) - Disponibilità liquide</p> <p style="text-align: right;">Totale attivo circolante (C)</p> <p>TOTALE ATTIVO</p>
PASSIVO (<i>attuale schema</i>)	PASSIVO (<i>schema dopo variazioni</i>)

<p>A) Patrimonio netto:</p> <p>I) - Capitale.</p> <p>II) - Riserva da soprapprezzo delle azioni.</p> <p>III) - Riserve di rivalutazione.</p> <p>IV) - Riserva legale.</p> <p>V) - Riserve statutarie.</p> <p>VI) - Riserve per azioni proprie in portafoglio.</p> <p>VII) - Altre riserve, distintamente indicate.</p> <p>VIII) - Utili (perdite) portati a nuovo.</p> <p>IX) - Utile (perdita) dell'esercizio.</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, compresi ratei e risconti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo <p>TOTALE PASSIVO</p>	<p>A) Patrimonio netto:</p> <p>I) - Capitale.</p> <p>II) - Riserva da soprapprezzo delle azioni.</p> <p>III) - Riserve di rivalutazione.</p> <p>IV) - Riserva legale.</p> <p>V) - Riserve statutarie.</p> <p>VI) - Altre riserve, distintamente indicate.</p> <p>VII) - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.</p> <p>VIII) - Utili (perdite) portati a nuovo.</p> <p>IX) - Utile (perdita) dell'esercizio.</p> <p>X) - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, compresi ratei e risconti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo <p>TOTALE PASSIVO</p>
<p>Le variazioni apportate del conto economico del bilancio d'esercizio in forma abbreviata risultano analoghe a quelle dello schema ordinario (a cui si rinvia). Specificamente, in aggiunta alla possibilità di raggruppare le voci delle rivalutazioni e/o delle svalutazioni (di cui ai numeri 18 e 19) è stata allargata rispettivamente alle voci D.18.d e D.19.d inerente agli “strumenti finanziari derivati”.</p>	